



Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

Modifica del 21 novembre 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 marzo 2000¹ sul traffico pesante è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. d

¹ Sono esentati dall'obbligo della tassa:

- d. i veicoli agricoli e forestali (art. 86–90 ONC²);

Art. 15 cpv. 2

² Gli errori massimi tollerati per il tachigrafo sono definiti dalle disposizioni concernenti l'installazione di tachigrafi (art. 100 cpv. 2–4 OETV³).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

21 novembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 641.811
² RS 741.11
³ RS 741.41

